

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 29/12/2009 n. 8913

d.lgs 163/06 Articoli 38, 56 - Codici 38.1, 56.1

L'Amministrazione, in caso di indizione di nuova gara, ha facoltà di non invitare il soggetto che in precedenza abbia svolto il servizio, qualora ritenga compromesso il rapporto fiduciario tra le parti. Principio che è stato ribadito dall'art. 38 del D. Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, stabilendosi che sono esclusi dalla gara, tra le altre ipotesi, coloro che "secondo motivata valutazione della stazione appaltante hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara".